

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

211° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1984

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
5 ^a - Bilancio	»	7
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	12

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) . . .	Pag.	4
--	------	---

Giunte

Elezioni	Pag.	3
--------------------	------	---

Organismi bicamerali

Riforme istituzionali	Pag.	15
---------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	23
---	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	24
------------------------	------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1984

La seduta inizia alle ore 15,10.

VERIFICA DEI POTERI

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lazio, in seguito alle dimissioni del senatore Pino Romualdi (dimissioni accettate dal Senato nella seduta del 19 settembre 1984), la Giunta — su conforme relazione del senatore Di Lembo, relatore per la predetta Regione — riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo al quale apparteneva il senatore dimissionario è Ferdinando Signorelli.

La seduta termina alle ore 15,20

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE**(2^a - Giustizia)****(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)****MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1984****15^a Seduta***Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne***VASSALLI***La seduta inizia alle ore 17,40.***IN SEDE CONSULTIVA****« Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa » (932)**(Parere alla 1^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sui presupposti costituzionali)

Il senatore Franza, estensore designato del parere (per la 2^a Commissione), propone che le Commissioni riunite si esprimano favorevolmente sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge il quale — attraverso una disciplina semplice e ben strutturata, sul cui contenuto l'oratore si sofferma analiticamente — adempie alla necessità di far fronte ad una situazione di estrema necessità ed urgenza.

Si associa il senatore Padula (estensore designato per la 8^a Commissione).

Prende quindi la parola il senatore Giustinelli, il quale preannunzia il voto favorevole del Gruppo comunista.

L'oratore tiene, peraltro, ad anticipare la netta contrarietà della propria parte politica al merito del provvedimento. In particolare — precisa il senatore Giustinelli — nel prosieguo dell'*iter* di conversione i senatori comunisti non potranno non assumere una posizione sfavorevole circa il contenuto del decreto-legge per quanto attiene — tra l'altro — alla prevista sospensione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale; per quanto si riferisce al contenuto dell'articolo 9 (in tema di utilizzazione dei fondi GESCAL) nonchè in merito ai criteri di scelta per la individuazione dei comuni facoltizzati all'acquisizione di alloggi da assegnare ai soggetti interessati dalla normativa in esame, scelta la quale risulta del tutto priva di criteri di attualità.

Si dà mandato, infine, all'unanimità, ai senatori Franza e Padula, di esprimere parere favorevole alla 1^a Commissione sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità per il disegno di legge n. 932.

La seduta termina alle ore 17,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1984

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONIFACIO

*Interviene il ministro per la funzione pubblica Gaspari.**La seduta inizia alle ore 11,30.***IN SEDE DELIBERANTE****« Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei Conti » (884)**

(Discussione e approvazione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il relatore Murmura. Il progetto di legge tende ad istituire nella regione Sardegna una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e le sezioni riunite regionali. Il ricorso al provvedimento legislativo — puntualizza il relatore Murmura — si è reso necessario dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 212 del 1984, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 240, avente identico oggetto, ma strumento normativo non atto a disciplinare siffatta materia.

Apertosi il dibattito, il senatore Perna manifesta viva perplessità sul provvedimento, osservando peraltro che da esso, qualora approvato, non deriverà certo una accelerazione nello svolgimento dei giudizi, le cui procedure sono di per sé assai complesse, mentre la maggiore vicinanza della sede giudicante risulta a questo fine ininfluente. In ogni caso, vanno sollevati rilievi critici sul contenuto dell'articolo 12 e soprattutto sulla circostanza che con legge

ordinaria si deroga al principio dell'unità della giurisdizione allorché interventi in materia di giurisdizione contabile e amministrativa in regioni a statuto speciale, come la Sicilia ed il Trentino-Alto Adige, hanno visto il ricorso alla legge costituzionale.

Il senatore Perna conclude sottolineando che le stesse argomentazioni esposte nella sentenza della Corte costituzionale n. 212 di quest'anno offrono argomenti a sostegno dei suoi rilievi.

Anche il senatore Saporito nutre perplessità sul contenuto dell'articolo 12 del disegno di legge. Ciò nondimeno invita a valutare che con il provvedimento in titolo il Governo ha inteso coprire il vuoto determinato dalla sentenza n. 212: in nulla cioè si innova rispetto a quanto già è stato adottato in materia di giurisdizione contabile per la Sardegna, se non, appunto, nel ricorso ad uno strumento normativo proprio, non essendo collegabile la materia in discussione all'articolo 56 dello Statuto della regione Sardegna, cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1982 aveva fatto riferimento. Pur ritenendo che il provvedimento vada accolto, il senatore Saporito conclude dichiarandosi disponibile a condividere il richiamo alla puntuale osservanza delle norme costituzionali.

Il presidente Bonifacio, dopo avere riepilogato le circostanze che hanno portato il Governo a presentare il disegno di legge in discussione, non giudica censurabili le innovazioni introdotte in materia di giurisdizione sotto il profilo costituzionale invocato dal senatore Perna: caso mai potrebbe farsi riferimento al criterio di uguaglianza considerato dall'articolo 3 della Costituzione, perché ovunque e non solo in Sardegna sia assicurata una siffatta presenza della Corte dei conti. Auspicato quindi che con sollecitudine il Parlamento sia posto in grado di riflettere sui vari aspetti che attengono al riordinamento della Corte dei conti e raccomandato al rappresentante del Governo di valutare al

più presto la situazione di tutte le regioni a statuto speciale, con particolare riferimento al Trentino-Alto Adige, in ordine alla adozione di misure analoghe a quelle disposte per la Sardegna, conclude esprimendosi favorevolmente sul progetto di legge del Governo.

Dopo la replica del relatore Murmura, il ministro Gaspari rileva che la Corte costituzionale ha in effetti censurato lo strumento adottato per la istituzione in Sardegna della sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti, ma non il contenuto del provvedimento. Questo quindi va giudicato positivamente come pure, concludendo il suo dire, il Ministro assicura che sussistono le condizioni per provvedere rapidamente in materia anche per la regione Trentino-Alto Adige.

Si passa agli articoli: posti singolarmente ai voti sono approvati senza dibattito, nel testo proposto.

Si passa alla votazione finale.

Ha la parola per dichiarazione di voto il senatore Perna, il quale osserva anzitutto che non esiste alcun riferimento, nella più volte citata sentenza della Corte costituzionale, che abiliti ad atti del tenore di quello in discussione. Dopo avere ricordato di aver offerto la propria disponibilità a trovare una soluzione per i giudizi pendenti innanzi alla sezione giurisdizionale istituita con de-

creto n. 240 del 1982, censurato dalla Corte costituzionale, il senatore Perna dichiara che esprimerà voto contrario sul provvedimento il cui contenuto, mantenuto ostinatamente intatto dalla maggioranza, presenta risvolti che lo preoccupano vivamente. Peraltro, partendo dall'ottica del decentramento regionale della Corte dei conti si perverrebbe alla conclusione di istituire sezioni in tutto il territorio nazionale e sezioni unite in ogni regione a statuto speciale, con quale vantaggio per la unità della giurisdizione non è dato afferrare. Il senatore Perna conclude quindi ricordando che, peraltro, in materia di responsabilità contabile degli amministratori locali sono in vigore norme alquanto severe, ed anche questo aspetto dovrebbe indurre ad affrontare con organicità e ponderatezza la materia della giurisdizione contabile.

Preannuncia il voto favorevole al provvedimento il senatore Garibaldi.

Posto ai voti, è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 9,30, avrà inizio alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 12,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1984

111ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI-AGGRADI

indi del Vice Presidente

CASTIGLIONE

Interviene il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno De Vito.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno » (931)

(Parere alla 1ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sui presupposti costituzionali)

Riferisce alla Commissione il senatore Colletta.

Dichiara che l'elemento fondamentale in base al quale occorre valutare la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge in titolo è costituito dalla idoneità o meno della disciplina posta con la legge n. 1404 del 1956 (che disciplina la soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico) a fronteggiare la complessa situazione gestionale venutasi a creare con lo scioglimento della « Cassa ». Da questo punto di vista ricorda che tutto l'impianto della legge n. 1404 si riferisce ad enti i cui scopi sono cessati o non sono più perseguibili o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statuari. Ora lo scioglimento della « Cassa » viene a cadere su una situazione gestionale profondamente diversa da quella riconducibile alle

fattispecie considerate nella legge n. 1404; ove il Ministro del tesoro avesse deciso di avocare a sé l'operazione di liquidazione ci saremmo trovati ben presto di fronte ad una situazione insostenibile anche e soprattutto sotto il profilo giuridico che, inevitabilmente, da un lato avrebbe condotto al deperimento ed alla progressiva interruzione di tutte le attività in corso, anche se appaltate, dall'altro, all'assunzione da parte dello stesso Ministro, anche attraverso l'apposito ufficio liquidazione previsto dalla citata legge n. 1404, di poteri largamente discrezionali proprio in una materia di grande delicatezza e complessità.

Pertanto l'adozione del decreto-legge risponde, sul piano più squisitamente giuridico, ai seguenti requisiti oggettivi di urgenza e necessità: definire con chiarezza un quadro di poteri di intervento per il Commissario liquidatore idoneo a garantire, senza soluzioni di continuità, il completamento dei lavori in corso e delle opere già appaltate nonché la realizzazione delle iniziative industriali ed agricole già avviate, assumendo il 31 luglio 1984 come data alla quale vanno riferite tutte le situazioni giuridiche in essere; ricondurre al controllo ed alla deliberazione delle Assemblee legislative la cornice entro la quale si deve svolgere la fase di trapasso tra vecchio e nuovo intervento straordinario per mantenere inalterata la credibilità finanziaria del nostro Paese presso gli organismi internazionali più impegnati verso il Mezzogiorno.

Inoltre l'urgenza e la necessità del provvedere, sul piano propriamente politico, è fondata sulla scelta del Governo, condivisa peraltro da tutte le forze meridionalistiche, di garantire il mantenimento del flusso di risorse straordinarie aggiuntive al sud nonché gli attuali livelli occupazionali.

Concludendo il relatore propone che la Commissione si esprima nettamente nel senso della sussistenza dei presupposti di ne-

cessità e di urgenza per l'emanazione del decreto-legge n. 581.

Si apre un breve dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore Calice, pur convenendo sulla opportunità di concludere nella odierna seduta l'esame preliminare, propone una breve sospensione per dar modo ai membri del Gruppo comunista di partecipare ad una riunione politica vertente sull'oggetto dell'esame.

Seguono brevi interventi del Presidente, del relatore (che aderisce ad una breve sospensione a condizione che l'esame si concluda nell'odierna seduta) del senatore Scardaccione e del ministro De Vito.

Il Presidente avverte che i lavori riprenderanno alle ore 18.

La seduta è sospesa alle ore 16,40 e viene ripresa alle ore 18,20.

Si apre il dibattito.

Il senatore Calice contesta la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge in quanto appare anzitutto strano che sia il Governo stesso — in presenza di strumenti giuridici pienamente operanti, come la legge n. 651 del 1983, e dopo aver ritirato il piano triennale che sulla base di tale legge esso avrebbe dovuto emanare, definendo in tale ipotesi solo in via residuale i poteri del liquidatore per un tempo definito e su materie non trasferite alle autonomie nè ineludibili nel piano — a preconstituire le ragioni di un intervento urgente e necessario. Si tratta in realtà — a suo avviso — di una mera proroga surrettizia della vecchia Cassa per il Mezzogiorno, in quanto si finisce con il concedere al Commissario vasti poteri in vari campi e tempi indefiniti per la relativa gestione, con l'aggravante dell'introduzione di un organo monocratico al posto del vecchio consiglio d'Amministrazione e dell'annullamento di fatto di quel Comitato delle Regioni meridionali che pure aveva svolto un ruolo non secondario.

Ciò tra l'altro, prosegue, pone anche in luce la scorrettezza del comportamento del Governo, il quale — di fronte ad un rifiuto di riconoscimento della costituzionalità di

un decreto-legge da parte di un ramo del Parlamento — ha presentato un analogo provvedimento dal contenuto non sostanzialmente dissimile rispetto a quello non approvato.

Quanto poi al richiamo — nel testo del decreto — alla legge n. 1404 del 1956, definisce non corretto tale rinvio, in quanto trattasi di una legge intesa a disciplinare il caso di liquidazione di enti pubblici mentre il decreto-legge in esame sostanzialmente fa resuscitare un ente pubblico ormai cessato. A suo avviso, comunque, il motivo principale per cui non è possibile riconoscere necessità e urgenza al provvedimento in titolo sta nella constatazione che l'ordinamento giuridico già prevedeva strumenti pienamente operanti, grazie ai quali sarebbe stato pienamente legittimo poter continuare ad attuare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno: esempio ne è la legge n. 651 del 1983, che prevede l'obbligo della presentazione di un piano triennale, nonchè gli articoli 20 e 29 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, dei quali — rispettivamente — il primo disciplina il passaggio allo Stato dei diritti e delle obbligazioni in caso di scioglimento o di cessazione della Cassa per il Mezzogiorno e il secondo regola il caso della assunzione e della utilizzazione di prestiti esteri.

Nè è possibile condividere — continua il senatore Calice — la tesi avanzata dal Governo, secondo la quale, ove non si fosse varato il decreto-legge, non si sarebbero potuti utilizzare notevoli finanziamenti, necessari per proseguire l'intervento straordinario nel Mezzogiorno: infatti — tenuto conto di una erogazione mensile di cassa alla CASMEZ pari a 500 miliardi e considerata la mancanza di soli quattro mesi per la fine dell'esercizio in corso — è agevole considerare più che sufficienti gli adeguamenti per competenza e per cassa operati dal disegno di legge sull'assestamento del bilancio dello Stato per il 1984, in via di approvazione definitiva.

Concludendo, nel dichiararsi favorevole alla prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e alla previsione di una

reale autonomia finanziaria per gli enti preposti a gestire tale intervento, annuncia, a nome del Gruppo comunista, un voto di netta contrarietà in ordine alla costituzionalità del decreto-legge e chiede che delle motivazioni addotte sia fatta menzione nel parere da rassegnare alla Commissione affari costituzionali.

Il senatore Carollo, dopo aver osservato che il decreto è una misura realmente necessaria per evitare il blocco di importanti opere pubbliche e contiene un esatto riferimento alla legge n. 1404 del 1956, il cui articolo 1, ricorda, prevede espressamente l'ipotesi operativa che si è verificata dopo il voto della Camera dei deputati, dichiara di ritenere che requisiti di urgenza e necessità ricorrano, soprattutto dovendosi evitare il pericolo connesso al diniego di costituzionalità espresso dalla Camera in occasione dell'esame del precedente decreto di proroga, e consistente nella progressiva impossibilità di utilizzare tutte quelle opere pubbliche già iniziate e non ancora portate a compimento.

Il senatore Bollini contesta anzitutto l'argomentazione del Governo secondo cui la normativa in vigore non conferirebbe i poteri necessari a fronteggiare le necessità determinate dal voto negativo della Camera dei deputati: infatti l'articolo 20 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno disciplina proprio l'ipotesi della cessazione e dello scioglimento della Cassa, e soprattutto regola il delicato profilo del trasferimento delle obbligazioni allo Stato, con il contenuto che esse si trovano a presentare nel momento in cui interviene l'atto di cessazione o di scioglimento (restando inteso che, ove si fossero ipotizzate situazioni giuridicamente non perfette e tali quindi da non rientrare in una concezione restrittiva del concetto di obbligazione, il Governo avrebbe potuto intervenire con una norma appositamente preordinata).

In secondo luogo, nota poi come rimangono numerosi punti oscuri nella normativa varata; indica, come esempio, il raccordo tra le indicazioni sul fabbisogno finanziario previste all'articolo 1, comma primo, del decreto-legge e le risorse preordi-

nate con l'articolo 2, oppure l'assenza di esplicitazione di tutti quegli atti e provvedimenti che l'articolo 2 provvede a sanare e che sono stati adottati nell'intervallo tra l'emanazione del decreto-legge n. 401 e la cessazione dei suoi effetti.

Tali osservazioni — conclude — escludono la possibilità di riconoscere l'urgenza e la necessità del decreto in conversione, che avrebbe potuto essere sostituito con un disegno di legge ordinario il quale avesse tenuto conto degli strumenti giuridici già in vigore.

Agli intervenuti al dibattito replicano il relatore ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il relatore Colella, ribadito che dal dibattito è uscita sostanzialmente confermata la tesi di una radicale inadeguatezza del quadro normativo in vigore ai fini della fase di transizione che, necessariamente, dovrà precedere l'avvio del nuovo intervento straordinario, sottolinea comunque che, anche a prescindere da valutazioni di ordine strettamente giuridico, non è discutibile il carattere di urgenza e di necessità della scelta politica del Governo volta a risolvere una situazione gravissima, di carattere economico-sociale, che si veniva profilando nel Mezzogiorno. Il decreto ha ripristinato un quadro di certezze operative per il mondo del lavoro e per gli imprenditori, costituendo altresì un punto di riferimento contro ingiustificate spinte settoriali. Da questo punto di vista, la stessa opposizione comunista — egli osserva — non sembra mettere in discussione la necessità di una fase transitoria tra la legge n. 651 e l'avvio delle nuove modalità organizzative dell'intervento straordinario. Proseguendo dichiara che, dopo alcune sue iniziali perplessità sulla decisione di sciogliere la « Cassa », deve ora dare atto al Ministro che si è in questo modo imboccata una strada di certezze che, mentre chiude l'esperienza « Cassa », pone tutte le forze politiche di fronte alle proprie responsabilità nei confronti del Sud.

Concludendo, ribadisce che a suo avviso il decreto-legge in esame rappresenta la migliore risposta possibile, sul piano della urgenza e della necessità, ai gravissimi pro-

blemi aperti dalla cessazione della « Cassa », soprattutto sul terreno del mantenimento dei livelli occupazionali.

Il ministro De Vito osserva che la stessa problematicità di alcuni interventi dell'opposizione dimostra come in realtà non esistesse un quadro giuridico idoneo ad affrontare la fase di transizione e come, invece, tale quadro dovesse essere necessariamente costituito in via d'urgenza.

Ricorda, in via esemplificata, come fu necessaria una decretazione d'urgenza per consentire il completamento dell'autostrada Roma-Pescara, dopo lo scioglimento della società concessionaria che gestiva le autostrade abruzzesi.

Concludendo su questo punto, ribadisce che la legge n. 1404 non poteva in alcuna misura garantire la continuità dell'intervento straordinario, anche limitatamente al completamento delle sole iniziative per le quali vi fosse un quadro di rapporti giuridici certi e definiti.

Sul piano politico sottolinea poi che la tesi del raccordo tra legge n. 651 e piano triennale rafforza in realtà l'esigenza di una fase transitoria, definita su basi certe; e ciò è suffragato dalla constatazione che sono ormai quattro anni che il Parlamento discute sulle nuove modalità dell'intervento organico, senza venire ad un accordo costruttivo; non è realistico quindi ipotizzare che la fase di raccordo possa essere direttamente incorporata nel disegno di legge organico.

Pertanto il Governo, nella pienezza della sua responsabilità collegiale, ha operato una scelta netta con la liquidazione della « Cassa » — che è un fatto irreversibile — e con la costituzione delle pre-condizioni giuridiche indispensabili ad avviare la discussione sul disegno di legge organico.

Proseguendo, sottolinea che, in mancanza della normativa di urgenza, sarebbero risultate paralizzate tutte le attività connesse agli incentivi industriali e promozionali in agricoltura, tutte le istruttorie su fondi comunitari e per i programmi in materia di metanizzazione, nonchè sarebbero insorti obiettivi problemi per la stessa gestione di tutto il personale della « Cassa ».

Con il decreto-legge si dà al liquidatore un termine breve per definire le materie che rientrano nel programma triennale e si indicano le attività che invece vanno a cessare definitivamente; d'altra parte si è reso necessario ritirare il piano triennale, inizialmente presentato, proprio in mancanza di una definizione soggettiva del quadro organizzativo entro il quale il piano dovrà essere gestito. Tutto ciò conferma la necessità che il decreto-legge e il disegno di legge costituiscono, in ordine immediatamente successivo, i due anelli portanti e strettamente concatenati per dare avvio al nuovo intervento straordinario.

Infine, dopo aver fornito alcuni elementi di conoscenza sul numero dei cantieri interessati alla cessazione dell'attività della « Cassa », assicura che gli atti del commissario liquidatore, di cui si chiede la sanatoria, non hanno in alcun caso implicato assunzione di nuovi impegni finanziari.

Concludendo, ferma restando la disponibilità al più ampio confronto in sede di esame di merito, ribadisce l'oggettiva sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità, sia in un'ottica strettamente giuridico-amministrativa, sia da un punto di vista più squisitamente politico-costituzionale.

Infine, a maggioranza, la Commissione, su proposta del Presidente, dà mandato al relatore Colella di redigere un parere nel quale si riconosca la sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, dando conto della posizione dissenziente del Gruppo comunista.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Ferrari-Aggradi avverte, secondo il mandato a suo tempo ricevuto, di aver concordato con il Ministro del bilancio un suo intervento in Commissione, immediatamente dopo l'esame del decreto-legge sul Mezzogiorno, sullo stato, i problemi e le prospettive degli strumenti di programmazione economica e di valutazione degli investimenti pubblici.

Comunica altresì che il Presidente del Senato, con lettera del 24 settembre, ha deciso

il conflitto di competenza sollevato dalla Commissione con riferimento al disegno di legge n. 892 (« Conferimento per l'aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A. »): la decisione ha confermato l'assegnazione, già disposta, alla Commissione industria in sede primaria, con il parere della Commissione bilancio.

Il senatore Calice dissente da tale decisione presidenziale, sottolineando che la materia dei modi e dei limiti dell'intervento della GEPI rientrerebbe pienamente nell'area di competenza della Commissione bilancio.

Il presidente Ferrari-Aggradi, nel prendere atto di tale determinazione definitiva della Presidenza del Senato in ordine ad un provvedimento concernente conferimenti al capitale sociale della GEPI, ribadisce fin da ora la competenza primaria della Commissione bilancio in ordine ad eventuali normative che riguardino l'assetto istituzionale e la sfera operativa della GEPI S.p.A.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA IN ORDINE ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Il presidente Ferrari-Aggradi comunica che il Presidente del Senato, con lettera del 21 settembre, ha concesso il suo definitivo assenso per lo svolgimento del programma proposto per l'indagine conoscitiva sull'assetto organizzativo del sistema delle partecipazioni statali.

Pertanto, compatibilmente con gli impegni della Commissione in ordine alle normative che riguardano l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è da prevedersi che nella seconda metà del mese di ottobre si potrà procedere nelle audizioni dei presidenti degli enti di gestione e del Ministro delle Partecipazioni statali.

La seduta termina alle ore 19,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1984

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPANO

Intervengono i ministri per la marina mercantile Carta e per i trasporti Signorile ed il sottosegretario di Stato per i trasporti Grassi Bertazzi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano** » (349-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa il 12 settembre.

Dopo che il presidente Spano ha riepilogato le questioni discusse nella precedente seduta, prende la parola il relatore Masciadri il quale, nel riallacciarsi alle considerazioni da lui svolte in sede di relazione, fa presente anzitutto che per quanto riguarda il meccanismo dell'indicizzazione si rimette alle decisioni della Commissione dopo aver sentito le dichiarazioni del Ministro dei trasporti (che avrebbe dovuto in questi giorni sciogliere il nodo con il Ministro del tesoro); si dichiara quindi favorevole al mantenimento del testo del Senato con riferimento al quarto e quinto comma dell'articolo 2 o eventualmente — accogliendo talune considerazioni svolte dal ministro Signorile in una interruzione — ad una nuova formulazione di tali disposizioni al fine di chiarire che i terreni acquisiti dalla SEA con fondi dello Stato diventeranno di proprietà di quest'ultimo una volta che non siano più utilizzati per uso aeroportuale.

Nel rilevare quindi come la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 (soppresso nell'altro ramo del Parlamento) era volta a porre un limite per legge all'affidamento dei lavori a trattativa privata — strumento che come è noto costituisce un'eccezione al principio generale della gara — prospetta l'opportunità di modificare nuovamente il suddetto terzo comma portando il limite al 40 per cento dello stanziamento annuo; ribadito quindi il suo giudizio favorevole sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 4, 6 e 8, propone di modificare ulteriormente l'articolo 5 (disponendo che la partecipazione di un funzionario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale al Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sia prevista solo per l'esame di particolari progetti e con voto consultivo) e chiede infine al Ministro chiarimenti sulla soppressione, disposta dall'altro ramo del Parlamento, del numero 1 del primo comma dell'articolo 7.

Ai rilievi del relatore risponde il ministro Signorile il quale fa presente anzitutto che la soppressione del meccanismo di indicizzazione è stata disposta in relazione alla impossibilità per tale via di quantificare esattamente la copertura, nonché alla possibile creazione di un precedente pericoloso in tema di leggi di spesa, così come rilevato dalla Ragioneria generale dello Stato. Fa tuttavia notare come il Governo sarebbe disponibile ad accogliere un ordine del giorno che lo impegnasse, in sede di definizione delle leggi finanziarie nel quinquennio di applicazione del provvedimento, a tenere conto degli eventuali maggiori oneri connessi al necessario completamento di talune opere.

Dopo essersi associato alle considerazioni del relatore circa la questione dei terreni acquisiti con fondi statali, osserva che, in relazione al discusso limite alla trattativa privata, non sarebbe necessario risolvere per legge tale questione, essendo al riguardo sufficiente un'indicazione politica al Governo del-

la quale tener conto in sede di concessione; fa comunque presente che il Governo non si oppone in modo pregiudiziale ad una regolazione per legge della questione.

Per quanto riguarda poi la partecipazione di un funzionario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo al comitato di cui all'articolo 5 ne rileva l'importanza in quanto tale comitato deve valutare il complesso di problemi attinenti l'efficienza del sistema aeroportuale (problemi su cui l'azienda ha sicura competenza) e fa infine presente come la soppressione del punto 1 del primo comma dell'articolo 7 sia stata disposta in ottemperanza al parere della Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Si apre quindi un dibattito sul prosieguo dei lavori.

Il presidente Spano propone un rinvio della discussione alla settimana successiva per esaminare in concreto gli emendamenti preannunciati; al riguardo il senatore Padula chiede di verificare se tali emendamenti saranno effettivamente presentati, dichiarando altresì di essere favorevole a che la questione della trattativa privata sia risolta nell'atto di concessione, nonchè ad un chiarimento, da inserire nell'articolo 2, secondo il quale la SEA acquisterebbe con fondi pubblici i terreni per conto dello Stato, al quale evidentemente tornerebbero una volta conclusosi il rapporto di concessione.

Il senatore Lotti, nell'associarsi alla proposta del presidente Spano, preannuncia la presentazione da parte dei senatori comunisti di un emendamento all'articolo 4 volto a porre un limite per legge al ricorso alla trattativa privata, intendendosi con ciò dare un segnale di corretto impiego dei fondi pubblici.

Infine la Commissione conviene sulla proposta del Presidente ed il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali** » (895)

(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Riferisce alla Commissione il senatore Patriarca il quale, in considerazione della gra-

ve situazione di crisi dell'industria cantieristica e della necessità quindi di un suo immediato rilancio, propone che la Commissione chieda il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Si associano alla proposta il senatore Bisso e il Presidente Spano; la Commissione quindi, con l'assenso del ministro Carta, conviene all'unanimità sulla richiesta di trasferimento in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« **Provvidenze per l'industria armatoriale** » (896)

(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Riferisce alla Commissione il senatore Patriarca, il quale, riallacciandosi alle considerazioni svolte con riferimento al disegno di legge n. 895, propone che la Commissione richieda il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo. Su tale proposta, con l'assenso del ministro Carta, la Commissione conviene all'unanimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« **Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato** » (742), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri

(Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Riferisce alla Commissione il senatore Vittorino Colombo (V.), il quale, in considerazione del modesto rilievo del provvedimento, propone che la Commissione ne richieda il trasferimento in sede deliberante. Su tale proposta, con l'assenso del rappresentante del Governo, conviene all'unanimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica tecnologica applicata alla pesca marittima

(Parere al Ministro della marina mercantile)

Riferisce sulla proposta di nomina il senatore Patriarca il quale, dopo aver riepilogato la tormentata vicenda relativa alla scelta del candidato più idoneo per una simile carica, propone alla Commissione di

esprimere un parere favorevole alla nomina dell'onorevole Natale Pisicchio in considerazione delle sue precedenti esperienze di Sottosegretario alla marina mercantile e al suo contributo alla definizione di importanti provvedimenti riguardanti la pesca marittima.

Interviene quindi, nel dibattito che segue, il senatore Angelin, il quale annuncia il voto contrario dei senatori comunisti sulla proposta avanzata dal relatore, voto motivato dall'assenza da parte del candidato di quelle doti di preparazione scientifica indispensabili per gestire un istituto di ricerca. Chiede anche al Ministro un chiarimento circa le difficoltà che hanno portato al ritiro di precedenti candidature.

Dopo che il senatore Masciadri ha dichiarato di associarsi, a nome dei senatori socialisti, alla proposta avanzata dal relatore, prende la parola il ministro Carta il quale fa presente anzitutto che una prece-

dente candidatura, di indiscusso valore scientifico, incontrava forti resistenze tra le forze sociali interessate alla pesca marittima e che si è quindi optato per una candidatura politica che garantisse tuttavia una effettiva competenza nel settore.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta relativa alla nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Partecipano alla votazione i senatori Angelin, Bastianini, Bisso, Cartia, Colombo Vittorino (V.), Degola, Giustinelli, Lotti, Mascaro, Masciadri, Orciari, Padula, Pagani Maurizio, Patriarca, Rasimelli, Segreto, Spano Roberto e Tomelleri.

La proposta di parere favorevole è accolta dalla Commissione con 12 voti favorevoli e 6 voti contrari.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1984

*Presidenza del Presidente
BOZZI**La seduta inizia alle ore 17.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore Rastrelli, con riferimento alle note polemiche relative alle valutazioni espresse dal Segretario della democrazia cristiana De Mita sui lavori della Commissione, chiede se vi sia, da parte della democrazia cristiana, una questione pregiudiziale che riterrebbe inammissibile e lesiva della dignità e della autonomia della Commissione. Esprime la necessità di una chiarificazione, poichè la Commissione non può accettare alcuna ipotesi pregiudiziale sui propri lavori.

Il senatore Ruffilli fa presente che il senso delle valutazioni del Segretario della democrazia cristiana De Mita è stato chiarito nel corso del suo intervento al Consiglio nazionale della democrazia cristiana e nella lettera che lo stesso senatore Ruffilli ha inviato al Presidente Bozzi e che è stata da questi portata a conoscenza di tutti i commissari.

Il segretario della democrazia cristiana ha espresso la preoccupazione che le divergenze esistenti in seno alla Commissione in tema di bicameralismo e di sistemi elettorali possano rischiare di bloccare i lavori, sottolineando inoltre l'esigenza di una maggiore valorizzazione dei punti di convergenza finora emersi.

Il gruppo della democrazia cristiana intende operare affinché i lavori della Commissione possano giungere a conclusioni positive, nella convinzione che i punti di convergenza già esistenti possano essere ulteriormente ampliati.

Il Presidente Bozzi, dopo aver comunicato di aver fatto distribuire a tutti i commissari copia delle lettere pervenutegli da parte del senatore Ruffilli e del deputato Battaglia, ricorda di essere rimasto sorpreso egli stesso dalle polemiche apertesi sui lavori della Commissione; col passare dei giorni tuttavia vi sono stati i necessari chiarimenti. Sottolinea inoltre che laddove avesse ravvisato il rischio che venissero poste ipoteche sui lavori della Commissione, avrebbe reagito egli stesso per primo, nelle forme dovute, a tutela della propria dignità e di quella della Commissione. Ritiene comunque che il miglior modo di rispondere alle polemiche consista nel lavorare in maniera produttiva, anche per non deludere le aspettative dell'opinione pubblica.

L'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi ha stabilito nella seduta odierna di proseguire i lavori con il sistema del doppio binario: l'Ufficio di Presidenza allargato procederà alla stesura di un testo base da sottoporre alla Commissione sui temi che questa ha già esaminato: nel contempo la Commissione esaminerà quei temi che non ha ancora affrontato.

Il deputato Franchi, intervenendo su questa comunicazione del Presidente, osserva che la Commissione non riscuote più la fiducia dell'opinione pubblica ed al suo interno si è aperta una crisi insanabile: essa rischia dunque di licenziare proposte che verranno giudicate risibili. Fino adesso infatti molti temi sono stati esaminati superficialmente, ma nessuno è stato debitamente approfondito. Il gruppo del MSI-DN si dichiara insoddisfatto del metodo di lavoro finora seguito, sostenendo inoltre che il Presidente ha svolto fino ad oggi una funzione propositiva piuttosto che moderatrice.

Il Presidente Bozzi, pur non intendendo polemizzare con le affermazioni del deputato Franchi, fa rilevare che la sua prima relazione ai Presidenti delle Camere, in cui ha dato conto dell'attività fin qui svolta dalla Com-

missione, ha avuto echi di grande apprezzamento nel mondo accademico ed istituzionale.

SEGUITO E CONCLUSIONE DEL DIBATTITO
SUI TEMI CONCERNENTI I PARTITI

Il senatore Lipari osserva che l'ottica del partito politico può essere assunta a chiave di lettura di tutto il sistema politico italiano. La stessa specificità del « caso italiano », la si intenda secondo la logica del « bipartitismo imperfetto » alla Galli, del « pluralismo polarizzato » alla Sartori o del « frazionismo eterodiretto » alla Lombardo, appare normalmente un effetto del modo di organizzarsi e di operare dei partiti politici.

Se tuttavia, all'interno di questa Commissione, si è ritenuto di assegnare autonoma rilevanza ad una riflessione sui partiti, lo si è fatto per tentare di verificare se esistono strumenti normativi atti a dare nuova misura a quel triangolo partiti-società-istituzioni che l'esperienza di questi anni sembra ormai voler ridurre ad un unico punto.

Nel momento in cui fu dettato l'articolo 49 della Costituzione, si operava ancora nel pieno di quella cultura posthegeliana che aveva impostato ed approfondito in termini di antitesi il rapporto società politica - società civile. Il partito concepito come una sorta di spartiacque tra i due versanti, una cerniera capace di mettere in rapporto ma anche di tenere rigorosamente distinte le domande della società e le capacità di risposta dello Stato nei suoi diversi assetti istituzionali, oggi non esiste più, perchè non esistono i due versanti, società civile e società politica essendosi venute strutturando in termini di fondamentale analogia.

I partiti non sono perciò più chiamati a mediare tra spinte diverse, ma si pongono all'interno di un *continuum* governato dal particolarismo: essi da un lato cavalcano le domande corporative come mezzo per aggregare un consenso che oggi risulta agglutinabile solo intorno ad interessi settoriali, dall'altro sono chiamati a fornire le relative risposte. E poichè le domande sono fra di loro conflittuali, le risposte risultano sempre parziali, altalenanti, ora di un segno ora del

segno opposto. Ecco perchè il sistema istituzionale si è venuto strutturando — in tutte le sedi, dal Parlamento alle partecipazioni statali, dalla gestione dei servizi pubblici al governo del mercato — come una sorta di enorme Borsa delle contrattazioni reciproche, con il duplice perverso effetto da un lato di rendere persino la legge, in quanto risultato di un contratto, incapace di gestire interessi terzi rispetto a quelli delle parti contraenti, dall'altro di emarginare di fatto dal sistema coloro che non si riconoscono in gruppi o corporazioni. Occorre riconoscere che oggi manca il senso dello Stato in quanto è venuta meno quella cultura della solidarietà che pur aveva rappresentato il substrato comune della nostra Costituzione; si è venuta invece radicando una sorta di cultura « mafiosa » che, si esprime in un atteggiamento fatto di ammiccamenti, di mezze parole, di compiacenze verso l'amico, di appoggi per quelli della propria parte e di delegittimazione per gli altri. I partiti che avevano operato da strumento di legittimazione del nuovo sistema democratico di fronte alle masse, sono di fatto divenuti il punto di saldatura della cultura particolaristica allo Stato dei particolarismi.

Quando perciò ci si attende da questa Commissione una progressiva « departitizzazione del sistema », bisogna intendersi sul significato della formula; se con essa si intendesse semplicemente dire che nella nuova logica contrattualistica il partito appare inutile perchè la corporazione o il gruppo è in grado di trattare direttamente con le strutture statali non si opererebbe in alcun modo per uscire dall'*impasse*, non si concorrerebbe ad aiutare questa società a diventare comunità cosciente di un destino comune nella diversità e nel pluralismo dei suoi membri. L'azione può essere invece duplice: una di lungo periodo e quindi estranea a qualunque pur ottimistica valutazione dei compiti di questa Commissione; l'altra di più immediata incidenza e certamente riconducibile alla funzione di questa Commissione, se ciascuna delle sue componenti partitiche saprà intenderne il ruolo al di là di interessi egoistici od elettorali.

L'azione di più lungo periodo può essere solo indirettamente agevolata, attraverso strumenti giuridici, che tuttavia rimangono essenziali. Si tratta di privilegiare in ogni modo l'acquisizione tutelata di beni rispetto ai quali non è pensabile la conflittualità corporativa al contempo si tratta di sviluppare quel territorio che ormai comunemente si designa come del *troisième secteur*, un territorio cioè che, non appartenendo potenzialmente né allo Stato né al mercato, percorre vie diverse da quelle proprie della negoziazione conflittuale: la cultura dei partiti politici italiani è assolutamente estranea ad un simile *trend*.

Vi è tuttavia un'azione diversa e più immediata che può essere compiuta e che più direttamente si riconnette alla funzione di questa Commissione, che può essere sintetizzata in queste due formule: riduzione degli spazi di corporativizzazione dell'ordinamento e recupero della razionalità generale dei diversi assetti istituzionali. Da una loro convergente attuazione dipende il senso vero di una progressiva « departizzazione del sistema ».

Dal primo punto di vista occorre capovolgere un atteggiamento intorno al quale, nell'Assemblea costituente, si ritrovarono, sia pure su diverse motivazioni, forze cattoliche marxiste e liberali, con la valorizzazione massima dei cosiddetti gruppi intermedi. Oggi, quando è ormai evidente la strumentalizzazione dei singoli all'interno dei gruppi e lo svilupparsi della conflittualità corporativa ha superato ogni limite di guardia, bisogna inventarsi meccanismi che, senza diventare compressivi della libertà, costituiscano tuttavia un argine allo strapotere dei gruppi. Ad esempio una disciplina del diritto di sciopero, una legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura, una seria disciplina *antitrust* per il governo del settore radiotelevisivo; sono tutti strumenti capaci di tagliare il cordone ombelicale che lega la frammentazione sociale al sistema dei partiti. Se si frantumano alcuni di quei meccanismi si concorre in qualche modo a ripristinare una funzione del gruppo in direzione dell'interesse della collettività. E che vi sia una connessione tra le tematiche indica-

te e il sistema dei partiti è dimostrato dal fatto che esse hanno trovato una fortissima resistenza a tradursi in enunciati legislativi.

Ma il problema vero consiste nel recupero di quella razionalità istituzionale che accentuando al massimo la responsabilità di chiunque operi come segmento della macchina statale, dando concretezza di strumenti operativi (se del caso attraverso discipline di segno legislativo o regolamentare) al principio di cui all'articolo 28, della Costituzione fino ad oggi rimasto sostanzialmente lettera morta. È ovvio che quanto più diventa puntuale e capillare la responsabilità di chi opera all'interno delle istituzioni, tanto più si stempera la tentazione di collocarvi l'uomo della propria parte, purché naturalmente ciascun settore pubblico sia sottoposto a periodica verifica sui risultati raggiunti rispetto a fini, di breve o di medio periodo, previamente individuati.

Il risultato negativo della verifica deve necessariamente dar luogo ad un avvicendamento dei responsabili. In ogni caso, laddove la selezione della classe dirigente non sia possibile, attraverso meccanismi verificabili, all'interno della singola struttura, è necessario creare, per settori specifici di competenze, degli albi speciali entro i quali effettuare la scelta dei responsabili.

D'altra parte, poichè il rapporto di dipendenza tra strutture pubbliche e interessi di parte dipende in ampia misura dal modo in cui provvidenze o erogazioni di varia natura vengono concesse a soggetti pubblici o privati, è necessario introdurre strumenti oggettivi in grado di rapportare a parametri verificabili l'attribuzione dei benefici.

L'attuazione convergente di iniziative di questo tipo, concorrendo a ridare credibilità alle istituzioni indipendentemente dal ruolo dei partiti politici, può determinare una inversione di tendenza nel denunciato processo di identificazione e può altresì aiutare la stessa dinamica sociale a muoversi progressivamente secondo logiche che siano capaci di coniugare le esigenze particolari con quelle generali.

Questa indicazione di quadro ritiene che esprima la linea politica della Democrazia cristiana, la quale, dopo aver per prima

imboccato la via di una apertura delle sue strutture di partito a soggetti sociali rappresentativi di una dialettica diretta società-istituzioni, ha più volte riaffermato negli ultimi anni, la necessità di ridare credibilità al sistema, attraverso un coerente recupero della razionalità interna ai singoli assetti istituzionali.

Il ripristino di una immagine nuova del partito politico di fronte alla pubblica opinione passa inoltre anche attraverso due altri nodi: il finanziamento pubblico e la sua organizzazione interna.

La legge 2 maggio 1974, n. 195 non ha risolto il problema delle collusioni e delle connivenze tra sistema economico e sistema politico. Ecco perchè è stato giustamente detto che il problema del finanziamento dei partiti costituisce un nodo fondamentale della cosiddetta riforma istituzionale. Il testo di riforma della legge del 1974 approvato nel corso dell'ottava legislatura da uno dei due rami del Parlamento, contiene certamente proposte migliorative rispetto al testo originario della legge, ma si tratta ancora di proposte insufficienti. La larga convergenza parlamentare che si determinò sulla proposta di riforma nella scorsa legislatura non è di per sé sufficiente di fronte alla pubblica opinione, la quale continua ad essere convinta che i partiti, di maggioranza e di opposizione, realizzino una rapida intesa quando si tratta di porre limiti ad una loro seria e radicale « autoriforma ».

Per quanto attiene ai finanziamenti privati, il problema non è soltanto di sanzioni penali o di decurtazione delle somme illegittimamente percepite dall'importo del contributo statale, ma di conoscenza, chiara ed analitica, di ciò che, attraverso l'erogazione di beni o servizi, viene offerto da privati ad esponenti politici, a partiti, a correnti di partito, ad iniziative sponsorizzate dai partiti. È ovvio che un costume morale non può essere modificato semplicemente attraverso strumenti giuridici, ma una conoscenza analitica di tutto ciò che riguarda l'uomo politico può certamente concorrere a rendere più trasparente e quindi verificabile la sua attività con conseguente maggiore responsabilizzazione del suo ruolo. La legge sul finanziamento dei partiti non può quindi limitar-

si — e solo nel caso in cui l'erogazione privata venga scoperta — a considerarla come somma in detrazione rispetto al contributo a carico dello Stato, ma deve fissare meccanismi molto rigorosi di pubblicizzazione a carico del singolo, dettando quale sanzione estrema la non rielegibilità alla carica. Considerato che tutti i paesi di più radicata tradizione democratica hanno sempre ritenuto che il fatto stesso dell'assunzione di una carica pubblica implica una riduzione delle tutele destinate alla riservatezza del soggetto che ne è investito, non si può fondare il sistema semplicemente sulle possibilità di indagine dei cittadini, perchè ciò finisce inevitabilmente per incrementare le diffidenze e i sospetti e quindi per incentivare il distacco con le istituzioni delegittimando il ruolo dei partiti.

Al profilo di una maggiore trasparenza delle fonti di finanziamento dell'attività politica si salda l'ormai annoso problema del controllo sulla democraticità interna della vita dei partiti.

È a tutti nota la vicenda che ha condotto alla formulazione dell'articolo 49 della Costituzione. Riferendo l'articolo 49 il « metodo democratico » all'attività dei cittadini, in quanto associati nei partiti al fine di concorrere a determinare la politica nazionale, lo scopo costituzionalmente garantito risulterebbe eluso laddove la struttura interna dei partiti impedisce di fatto ai cittadini di svolgere tale funzione. Non si tratta allora di impedire intrusioni per assicurare il rispetto del dettato costituzionale, ma semmai di garantire questo rispetto attraverso l'attivazione di meccanismi di verifica la cui mancanza ha finora costituito uno dei massimi limiti del sistema con gli effetti negativi del professionismo politico, del distacco dei giovani dall'attività politica, di un sempre più accentuato divario dei temi politici dalle domande dell'uomo della strada.

La proposta, autorevolmente avanzata anche all'interno di questa commissione, di costituire una sorta di Commissione di saggi, nominati dal Presidente della Repubblica, cui affidare il controllo sulla democraticità interna dei partiti, appare sostanzialmente riduttiva, sia perchè non indica gli strumenti atti ad emendare le violazioni riscontrate,

sia perchè essa si offrirebbe alla facile accusa del sistema che giudica se stesso.

In verità la dottrina concorde ha riconosciuto che non può esservi per il cittadino non elettore altra possibilità di concorrere alla determinazione della politica nazionale se non in seno al partito e che perciò si impone, proprio nel quadro del principio fissato dall'articolo 49 della Costituzione un intervento del legislatore ordinario volto a regolare con legge almeno alcune procedure fondamentali della vita interna dei partiti in modo da assicurare il concorso del cittadino in tutte le fasi di formazione della volontà politica.

I modi per dare concretezza a questo disegno potrebbero essere diversi; alcune indicazioni minimali potrebbero essere imposte per legge agli statuti di partito senza con ciò vanificare la loro autonomia, la loro specificità ideologica, la loro capacità organizzativa. Il problema è di differenziare le imprese politiche di tendenza dalle associazioni genericamente intese e di garantire — attraverso lo svolgimento di un apposito giudizio affidato alla Corte costituzionale — il rispetto di alcune regole fondamentali volte quanto meno ad assicurare la tutela delle minoranze interne; i meccanismi di elezione degli organi direttivi e il loro ricambio; i criteri per l'ammissione e l'espulsione degli adepti; la pubblicità dei finanziamenti privati; le modalità di svolgimento delle procedure interne di censura; la procedura del metodo democratico o delle norme dettate a tutela della partecipazione del cittadino.

Attraverso la convergente attuazione di tutti questi strumenti si potrà avviare, un processo di recupero del ruolo dei partiti, che oggi la pubblica opinione riconduce, nella dimensione di un moderno assolutismo, a massimi responsabili della disgregazione del sistema.

Il deputato Andò rileva che esiste un collegamento preciso tra la crisi dello Stato democratico e quella del partito politico di massa. Tra le molte cose da rivedere la gran parte riguarda la vita interna dei partiti, oltre che il versante delle istituzioni; si tratta di rimedi in buona parte riconducibili all'insufficiente riconoscimento della realtà

dello Stato da parte dei partiti. Non c'è dubbio che oggi il problema primo dei partiti sia quello di rispondere in modo adeguato alle classiche funzioni di aggregazione e riduzione degli interessi, e quindi di risultare in ultima analisi veicolo utile — sulla base della loro funzione originaria — per estendere la democrazia.

La grande scommessa da porre al centro di una riforma delle istituzioni è proprio questa: da un lato estendere la democrazia a tutti i livelli dell'ordinamento, dall'altro consolidare però la capacità di decisione ed efficienza delle istituzioni.

Un rimedio efficace non può venire da una ristrutturazione radicale delle formazioni partitiche, o auspicando la supplenza di altri organismi. Il problema è un altro. Si tratta di garantire un corretto funzionamento dei meccanismi e delle garanzie democratiche all'interno dei partiti, di ricondurre gli stessi ai loro fini di trasmissione delle domande generali, di stimolare la funzione di reclutamento e selezione delle *élites*, di evitare l'eccessiva penetrazione di interessi sezionali nell'amministrazione.

Sono queste le strade maestre per frenare l'attuale crescente disaffezione che si manifesta verso la politica, e che si è sostanziata nella crisi dell'adesione ai partiti, nell'aumento dell'astensionismo elettorale, e nel voto di protesta. È stato correttamente rilevato, in questa sede, dal collega Pasquino, che c'è un versante nella vita delle istituzioni, che maggiormente incide sulla vita interna, sulle scelte fondamentali compiute dai partiti; e questo versante è quello elettorale. Per il momento intende tuttavia limitarsi a considerare le questioni relative alla legge elettorale con riferimento ai riflessi che le stesse presentano sulla forma organizzativa dei partiti e sul tipo di selezione del personale politico che va a ricoprire cariche elettive.

Da questo punto di vista indubbiamente un sistema elettorale basato esclusivamente sul voto di preferenza impone ai partiti ed ai candidati consistenti necessità finanziarie, che un sistema diverso, basato per esempio sul collegio uninominale, non esigerebbe.

Naturalmente non è certo questa preoccupazione che può risultare decisiva in ordine alla scelta di un sistema elettorale anziché un altro. Tanto più la lotta politica è organizzata nella forma di una lotta tra candidati, tanto più si avrà una lievitazione competitiva delle spese elettorali.

L'eliminazione e l'attenuazione del peso del voto di preferenza finirà però col porre altri problemi, laddove concede più potere ai partiti, e quindi contestualmente impone maggiori controlli sulle procedure attraverso le quali si determina e manifesta all'esterno la loro volontà.

Se è vero che il partito politico non può certo ridursi al rango di compagnia finanziaria, è però anche vero che la politica non può essere, senza correre altri tipi di rischio, il campo o del sacrificio o dell'arte di doversi arrangiare. La necessità di avere un ceto politico responsabile, qualificato, moralmente ineccepibile, richiede l'abbandono di certe ipocrisie e l'affermazione di regole funzionali, moderne, e quindi razionali.

Per moralizzare la vita politica appare opportuno, provvedere alla limitazione ed a un nuovo tipo di rimborso delle spese elettorali. In questo senso la legge del 1974 va radicalmente modificata: la filosofia ispiratrice deve essere quella che tende a contribuire alle spese dei candidati dei partiti non solo attraverso il denaro, ma anche con servizi e soprattutto attraverso un adeguato accentramento di questi servizi. Un criterio per la limitazione delle spese elettorali, con riferimento sia alla lista che ai candidati, potrebbe essere quello di agganciare il tetto di spesa al numero degli elettori nel senso di prevedere una spesa massima per ogni elettore, e quindi di dare le stesse *chances* a tutti i candidati. Si tratta però di una possibilità che richiede anche una base di appoggio nello stesso sistema elettorale. Al di là dei controlli, che si potrebbero fare sui singoli candidati e delle certificazioni garantite che i candidati dovrebbero esibire, appare però evidente che un sistema di controllo sulle spese elettorali richiede l'istituzione di una istanza arbitrale molto autorevole, capace di rendere incisivi controlli e sanzioni.

Il problema delle spese elettorali non è però il solo che va affrontato al fine di consentire gli obiettivi di cui si discute; l'intera materia affrontata dalla legge sul finanziamento pubblico dei partiti, deve essere rivista, anche con riferimento ad alcune idee forza che la sostengono.

Occorre individuare un sistema che consenta di garantire il perseguimento, attraverso il finanziamento pubblico, di determinati obiettivi, limitando la discrezionalità dei partiti di spendere il contributo pubblico, sulla base di insindacabili esigenze e comunque perdendo del tutto di vista le finalità di interesse generale, al cui perseguimento il finanziamento è diretto.

Da questo punto di vista è da chiedersi se la legge dei 74 ha raggiunto taluni obiettivi fondamentali, allora posti a base del finanziamento pubblico. Il problema vero era quello di eliminare dalla scena politica il peso dei finanziamenti occulti e dei finanziamenti illeciti, incentivando la trasparenza di tutte le fonti di entrata dei partiti e mantenendo in piedi la struttura privatistica dell'organizzazione partitica.

Per raggiungere questo obiettivo evidentemente non bastava soltanto stanziare denaro in misura tale da potere surrogare tutte le varie forme di contribuzione occulta che i partiti ricevevano, ma bisognava soprattutto garantire un meccanismo di equa distribuzione delle risorse nel territorio, di modo che la tentazione, o la necessità, dei partiti di ricorrere *aliunde* per le loro esigenze finanziarie non si verificasse, nè al centro, nè in periferia.

Questo obiettivo però non lo si è voluto perseguire fin dall'inizio, allorchè si è consentito che le erogazioni finanziarie fossero destinate solo alle strutture centrali dei partiti, senza indicare qualche criterio di distribuzione delle somme tra il centro e la periferia.

La centralizzazione delle risorse ha portato come conseguenza una crescente dilatazione degli apparati ed una sempre maggiore burocratizzazione.

Occorre correggere tali tendenze, modificando la legge, poichè non è pensabile un

regime esclusivamente imperniato sull'auto-finanziamento.

Occorre far convivere i due tipi di finanziamento, cercando tuttavia di comprimere le spese di partito, oltre a quelle elettorali; la vera moralizzazione della vita politica si consegue lavorando a monte, incidendo cioè sui bisogni finanziari dei partiti.

La riconversione del finanziamento pubblico determinerebbe l'incremento dell'auto-finanziamento, che non deve essere considerato con sfavore, purchè realizzato con assoluta chiarezza delle entrate; sarebbe addirittura possibile prevedere la detassazione dei finanziamenti dati ai partiti, purchè fatti alla luce del sole e naturalmente non superiori a somme ben determinate.

La trasparenza della vita finanziaria dei partiti costituisce uno degli elementi che occorre privilegiare nell'ambito di una complessiva riforma delle istituzioni, non solo al fine di invertire la tendenza alla rassegnazione da parte di coloro che vedono nei partiti l'ineliminabile canale di inquinamento della vita delle istituzioni, ma anche per dare al partito una diversa autorità morale nei confronti dei propri militanti e dei propri amministratori, per consentirgli di pretendere nei fatti un nuovo codice di comportamento da parte di tutti gli iscritti.

Per conseguire tali obiettivi appare poco praticabile una regolamentazione pubblicitica dei partiti. Occorrerebbe invece sviluppare indicazioni che possano essere riferite anche all'articolo 49 della Costituzione, disciplinando le condizioni minime di rispetto del metodo democratico all'interno del partito.

Non quindi statuti tipo, ma una regolamentazione indicativa e incentivante. Appare meritevole di approfondimento l'idea, da taluno prospettata, di utilizzare la concessione del finanziamento pubblico per imporre ai partiti di accettare e mantenere *standards* minimi di democraticità interna; ciò consentirebbe al partito, che lo voglia, di continuare a svolgere liberamente la propria attività nei limiti della legge, rifiutando insieme però sia di sottoporsi ai controlli, che di usufruire dei contributi pubblici. Anche qui si pone un problema di sede

arbitrale idonea a garantire le regole senza legittimare pretestuose intromissioni. Un compito siffatto potrebbe essere affidato ad una commissione nominata dalla Corte costituzionale.

Le soluzioni da adottare in materia ovviamente possono essere diverse. Una cosa però è certa; non possono essere prese in considerazione modifiche della legge elettorale, vuoi in direzione di un allargamento del collegio uninominale, vuoi con l'introduzione di sistemi a lista bloccata a livello circoscrizionale o di collegio unico nazionale, senza imporre una diversa consultazione degli iscritti, al fine di garantire un metodo democratico nell'indicazione dei candidati.

Queste nuove regole, tendenti sostanzialmente a vincolare gli atteggiamenti e le scelte dei partiti nella loro attività di selezione dei candidati a cariche pubbliche, implicano un complessivo nuovo assetto del rapporto tra partito e pubblica amministrazione; naturalmente in questa materia non occorre lavorare soltanto sul fronte dei partiti, ma soprattutto su quello delle strutture amministrative e dei processi attraverso i quali si manifesta la volontà della pubblica amministrazione. Occorre soprattutto rendere neutrali i « rami bassi » della pubblica amministrazione, rafforzando la responsabilità politica della cosiddetta « alta amministrazione » e svincolandola in tal modo dagli obblighi di lealtà dovuti alla provenienza da una indicazione partitica.

Avviandosi alla conclusione, si chiede infine se debba considerarsi applicabile anche ai partiti il principio — ormai da molti anni codificato per le persone fisiche —, in base al quale l'onore e la reputazione costituiscono valori intangibili, con conseguente diritto al risarcimento da parte dell'offeso; pur ritenendo che la risposta a tale quesito non possa essere che positiva, osserva che questa tesi è stata vivacemente contestata da coloro che si sono chiesti quale fosse il fondamento giuridico in base al quale la reputazione e l'onore dei partiti dovessero essere ritenuti non attaccabili.

Il presidente Bozzi avverte che al dibattito sui temi concernenti i partiti è ancora

iscritto a parlare il deputato Spagnoli, che si riserva di intervenire nella prossima seduta.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUI PROBLEMI COSTITUZIONALI CONCERNENTI IL CAPO DELLO STATO.

Il presidente Bozzi osserva che in ordine ai profili costituzionali riguardanti il Presidente della Repubblica la maggioranza della Commissione appare orientata per la conferma sostanziale della disciplina attuale.

La proposta del MSI-DN, che prevede la elezione popolare del Capo dello Stato, si inquadra in un sistema di repubblica presidenziale che la Commissione non ha condiviso. Nell'ordinamento vigente il Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento, ha dimostrato di essere garante dell'unità nazionale e dell'indirizzo costituzionale. Egli deve continuare ad essere *super partes*, titolare di poteri attivi che vanno dal rinvio delle leggi allo scioglimento anticipato delle Camere, alla designazione del Presidente del Consiglio dei ministri e ad altri interventi. Sono tuttavia prospettabili alcune ipotesi di riforma quali l'allargamento del corpo elettorale del Presidente della Repubblica, includendovi, accanto ai deputati e ai senatori nazionali e ai delegati delle regioni, gli 81 deputati al Parlamento europeo; il ballottaggio tra i due candidati più votati dopo il terzo scrutinio, e ciò per evitare il ripetersi defatigante di troppe votazioni; la motivazione dell'atto di scioglimento delle Camere, affinché il corpo elettorale possa valutare le ragioni per le quali è chiamato anticipatamente alle urne; e infine l'abolizione del semestre bianco. Questo divieto può turbare l'equilibrio dei poteri, perchè si possono determinare situazioni politiche e istituzionali, anche nel corso degli ultimi sei mesi di mandato, tali da richiedere lo scioglimento anticipato delle Camere.

Per quanto concerne il problema della rieleggibilità, ricorda il messaggio del presidente Segni e il conseguente progetto di revisione costituzionale del Governo Leone del 1963 che proponevano la non immediata rieleggibilità del Presidente della Repubblica, nonché l'abolizione del semestre bianco.

In realtà non esiste una inscindibile connessione fra abolizione del semestre bianco e non rieleggibilità del Capo dello Stato; è impensabile infatti che questi possa di suo arbitrio procedere all'anticipato scioglimento delle Camere al fine di precostituirsi un corpo elettorale favorevole alla sua rielezione.

Nell'approssimarsi della convocazione delle Camere per una nuova elezione del Capo dello Stato, richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sulla delicatezza di una eventuale pronuncia sul tema della ineleggibilità.

Prospetta infine l'opportunità di ridurre la durata del mandato presidenziale da sette a sei anni, essendo venuta meno la ragione di continuità che giustificava i sette anni quando era prevista per la Camera la durata di cinque anni e per il Senato quella di sei.

Rinvia quindi il dibattito ad altra seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il senatore Scoppola chiede quando si prevede che la Commissione potrà essere investita dell'esame del testo base sui temi già trattati, elaborato dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Il presidente Bozzi fa presente che il testo base potrà prevedibilmente essere sottoposto alla Commissione intorno alla metà di ottobre.

La seduta termina alle ore 19.

SOTTOCOMMISSIONE

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bonifacio e con l'intervento del sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Zurlo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

50 — « Istituzione del tribunale di Torre Annunziata », d'iniziativa dei senatori Salva-
to ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 3ª Commissione:

800 — « Conferimento dei posti disponibili in organico ai candidati risultati idonei

nei concorsi del Ministero degli affari esteri a 64 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980, modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1980) e a 62 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983) »: *parere favorevole;*

alla 9ª Commissione:

214 — « Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici », d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri (rinviato dall'Assemblea in Commissione il 24 luglio 1984): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Mercoledì 26 settembre 1984, ore 10,30

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (830) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni integrative del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, concernente misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (878).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MONACO ed altri. — Assistenza agli spastici. Rinnovo e aumento del contributo all'AIAS (508).
- SCEVAROLLI ed altri. — Contributi a carico dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche a sostegno della loro azione di promozione sociale (576).
- SAPORITO ed altri. — Modifiche e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, e della legge 13 maggio 1983, n. 196, recanti concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale (685).

- DEL NOCE ed altri. — Integrazione dell'articolo 3 della legge 27 aprile 1981, n. 190, e concessioni di un contributo all'Associazione nazionale società e salute per il sostegno della sua attività di promozione sociale (833).

III. Discussione del disegno di legge:

- FONTANA ed altri. — Concessione di un contributo annuo all'Associazione italiana ciechi di guerra (793).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- CHIAROMONTE ed altri. — Nuove norme sulla indennità spettante ai membri del Parlamento (902).
- SAPORITO ed altri. — Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 (823 - *Urgenza*).

II. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (931).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa (932).

GIUSTIZIA (2°)*Mercoledì 26 settembre 1984, ore 10**In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GOZZINI ed altri. — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario (23).
- MARCHIO ed altri. — Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche all'ordinamento penitenziario (423).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 (235).
- Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione del terrorismo (221).
- PECCHIOLI ed altri. — Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo (432).
- SALVATO ed altri. — Istituzione del tribunale di Torre Annunziata (50).

III. Esame dei disegni di legge:

- Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (251).
- BENEDETTI ed altri. — Responsabilità disciplinare dei magistrati (268).
- VALIANI ed altri. — Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (440).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARINUCCI MARIANI ed altri. — Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898,

concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (150).

- MALAGODI ed altri. — Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (244).
- FILETTI. — Modifica delle norme concernenti i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nuova disciplina dei conseguenti rapporti obbligatori e previdenziali (388).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari (807).
- Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- BONIFACIO ed altri. — Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri (783).
- SANTALCO ed altri. — Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (207).

AFFARI ESTERI (3°)*Mercoledì 26 settembre 1984, ore 10**In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la

- competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonchè al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportati dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982 (765) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo-quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982 (766) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmate a San Marino il 23 luglio 1982 (768) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei mulini e Pedrinete, firmata a Berna il 12 giugno 1981 (771) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978 (773) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981 (775) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il

28 aprile 1983 (780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981 (835) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6°)

*Mercoledì 26 settembre 1984, ore 10,30
e 16,30*

ALLE ORE 10,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato e del personale amministrativo della Corte dei conti (310).
- Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato (430).

ALLE ORE 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BERLANDA ed altri. — Istituzione e disciplina dei fondi di investimento immobiliare (318).
-

AGRICOLTURA (9ª)

Mercoledì 26 settembre 1984, ore 10 e 16,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge nn. 459 e 746 concernenti la bonifica: audizione degli assessori all'agricoltura delle Regioni, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano; dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Confallevatori, dell'UNCEM e dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CIMINO ed altri. — Interventi per la formazione, l'ampliamento e lo sviluppo di aziende agricole a favore di agronomi, veterinari e periti agrari (543).
- BALDI ed altri. — Norme in materia di interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina (668).
- DI LEMBO ed altri. — Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (364 - *Urgenza*).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 26 settembre 1984, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Interventi per informazioni commerciali (880).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- POLLIDORO ed altri. — Costituzione di un Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi (Osservatorio) (290).

LAVORO (11ª)

Mercoledì 26 settembre 1984, ore 10,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- CHIAROMONTE ed altri. — Misure per garantire l'invarianza del livello delle retribuzioni reali 1984 nell'eventualità che il tasso di inflazione medio annuo effettivo depurato abbia a superare il tasso programmato (753).
- CHIAROMONTE ed altri. — Misure per il reintegro nelle retribuzioni dei punti di contingenza tagliati con il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 (839).

Materie di competenza

Esame della seguente materia:

- La durata della prestazione lavorativa.

IGIENE E SANITA' (12ª)

Mercoledì 26 settembre 1984, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria (926).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Determinazione delle priorità del piano sanitario nazionale per il triennio 1984-1986 e altre disposizioni in materia sanitaria (195-quater) (Stralcio degli articoli 22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Governo, e dell'articolo 24 del testo della 5ª Commissione, del disegno di legge n. 195 deliberato dall'Assemblea nella seduta anti-meridiana del 24 novembre 1983).
- Norme transitorie in materia di strutture ospedaliere (256-bis) (Stralcio dell'articolo 10-bis di cui all'articolo unico del disegno di legge n. 256, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 4 novembre 1983).

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. — Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (408) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
- Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da

cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (418) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Trattamento normativo del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (712).

**Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 26 settembre 1984, ore 11

Comunicazioni del Presidente in rapporto alla deliberazione approvata dalla Commissione nella seduta del 17-18 maggio 1984, concernente il Consiglio di amministrazione della RAI e l'assetto del sistema radiotelevisivo.

**Commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia**

Mercoledì 26 settembre 1984, ore 10
